



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Accettazione della Proposta di Convenzione tra Ministero del turismo e Trenitalia S.p.A.

Data: 24 aprile 2024

Spett.le
Trenitalia S.p.A.

Oggetto: convenzione tra Ministero del Turismo e Trenitalia S.p.A.

Con la presente, riscontriamo la Vostra proposta di convenzione pervenuta in data 24 aprile 2024 e manifestiamo l'accettazione della stessa procedendo a ritrascriverne pedissequamente il testo.

CONVENZIONE

TRA

TRENITALIA S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale € 1.607.137.500,00 [i.v.], iscritta al numero 883047 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05403151003, per la quale interviene nel presente atto, l'Ing. Luigi Corradi, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, (di seguito per brevità denominata “Trenitalia”);

E

Ministero del Turismo, con sede in Via di Villa Ada, 55, 00199, Roma, C.F. 96480590585, in persona del Segretario Generale Dott.ssa Barbara Casagrande nella sua qualità di soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente Atto

(di seguito, per brevità, denominato “MiTur”);

che, come sopra rappresentate, laddove richiamate di seguito, singolarmente, anche “Parte” e congiuntamente “Parti”.

PREMESSO CHE:

- a) Trenitalia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che opera quale vettore ferroviario passeggeri, sia per il trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza sia in ambito regionale, curando altresì l'attuazione e la gestione di ogni iniziativa e servizio nel campo dei trasporti, nonché la vendita ai propri clienti, di prodotti e servizi, anche forniti da *partner* terzi;
- b) il Ministero del Turismo è titolare del sito internet italia.it di cui ENIT cura la promozione;
- c) in data 13 gennaio 2022 l'ENIT e il MiTur hanno stipulato la “*Convenzione tra il Ministero del Turismo e l'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – Triennio 2022/2024*” avente ad oggetto, tra l'altro, la ridefinizione ed attuazione - in piena collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, nei tempi e nelle modalità definiti dal MiTur stesso, di una nuova strategia di promozione, fortemente focalizzata sul digitale e che contribuisca efficacemente alla definizione dei contenuti del Tourism Digital Hub previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- d) in data 4 gennaio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 16 dicembre 2022, n. 204 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, il cui art. 10-bis introduce un nuovo comma 1-bis

nell'articolo 54-ter del D.lgs. n. 300/1999, il quale dispone che il Ministero del Turismo detiene la titolarità del portale “Italia.it”, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso;

- e) per tali ragioni, il MiTur è interessato a consentire l'adesione al progetto Tourism Digital Hub (di seguito, per brevità, “TDH”) da parte di Imprese ferroviarie che operino servizi di trasporto pubblico di persone per ferrovia e su gomma sulle principali località turistiche italiane e comunque, almeno sulle seguenti destinazioni: Bolzano, Torino, Milano, Venezia, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Bari; pertanto, ha richiesto a Trenitalia di poter inserire, all'interno del portale “italia.it”, le soluzioni di viaggio disponibili sul sito internet www.trenitalia.com, anche tramite apposito reindirizzamento a quest'ultimo sito;
- f) Trenitalia ha interesse a far conoscere i propri prodotti e servizi nei circuiti turistici internazionali e ad incentivarne l'acquisto, ragione per cui si è resa disponibile a consentire quanto riportato alla precedente lett. e);
- g) le Parti, tra l'altro, in data 05/05/2023 Rubrica n. 226/2023 hanno sottoscritto un accordo di riservatezza e non divulgazione mediante il quale Trenitalia ha concesso al MiTur di accedere al sistema PiCo di Trenitalia in “ambiente di certificazione” per scaricare la documentazione ed iniziare gli sviluppi necessari per consentire al MiTur di mostrare, ai visitatori del portale www.italia.it (di seguito, per brevità, denominati anche solo “Visitatori” o al singolare “Visitatore”), una maschera di ricerca attraverso la quale accedere alle diverse soluzioni di viaggio e/o ai servizi offerti da Trenitalia, facilitandone l'acquisto da parte dei medesimi che, avverrà in ogni caso direttamente sul sito www.trenitalia.com;
- h) il MiTur stipula la presente convenzione in ragione del sopra citato comma 1-bis dell'art. 54 ter del D.Lgs. n. 300/1999, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali di promuovere l'incontro della domanda turistica verso l'Italia con la relativa offerta italiana;
- i) Trenitalia prende atto ed accetta: (i) che il MiTur ha già sottoscritto – e potrà sottoscriverne di nuovi in futuro - con altri soggetti Aderenti, sia pubblici che privati, analoghi accordi di adesione e di interoperabilità con TDH; (ii) che tutti i soggetti Aderenti al TDH saranno posti in posizione paritetica tra di loro, senza alcuna preminenza, prevalenza o posizione di vantaggio rispetto ad altri Aderenti, avendo aderito al TDH consapevole di tale caratteristica del TDH stesso e (iii) che la partecipazione al TDH è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte;
- j) le Parti, quindi, mediante la presente convenzione, intendono stabilire una cooperazione finalizzata a perseguire le proprie finalità, rispettivamente istituzionali e commerciali, nell'ambito dei rispettivi interessi sopra richiamati e nell'ottica di promuovere, ciascuna per quanto di propria competenza e nel rispettivo ambito di interesse, l'eccellenza del territorio nazionale italiano quale meta turistica e l'ecosostenibilità del trasporto ferroviario al servizio del Paese;
- k) le Parti intendono disciplinare, con la presente convenzione (ora in avanti, la “Convenzione”), le condizioni ed i termini dell'operazione sopra rappresentata.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Oggetto ed impegni delle Parti)

La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione delle modalità con le quali viene consentito a Trenitalia di esporre sul portale “italia.it” (di seguito, anche “portale TDH”) una maschera di ricerca, sviluppata dal MiTur, per la consultazione delle possibili ed esistenti soluzioni di viaggio presenti sul sito

internet di Trenitalia (www.trenitalia.com), affinché sia consentito ai Visitatori di acquistare prodotti e servizi, tramite apposito reindirizzamento al predetto sito, ai termini e condizioni, come meglio specificati nel prosieguo.

A tale scopo, il MiTur, per tutta la durata della presente Convenzione, si impegna a:

- A) in conformità a quanto previsto all'art. 3 che segue, inserire sul portale TDH un banner brandizzato o neutro, al quale è collegato un link che indirizzerà il Visitatore sul sito internet di Trenitalia, sì che quando il Visitatore invierà una "richiesta" (query) di trasporto ferroviario attraverso la maschera di ricerca, il portale "italia.it" procederà a reindirizzare e inoltrare detta richiesta al motore di ricerca (c.d. motore orario) presente sul sito internet di Trenitalia. Il banner ed il link/url saranno forniti da Trenitalia;
- B) in conformità a quanto previsto nelle Linee Guida Ecosistema TDH, adottate con Decreto n. 52/2023, mantenere l'integrazione nei propri sistemi della maschera di ricerca che consente la comunicazione con il motore orario di Trenitalia, onde consentire ai propri Visitatori la visualizzazione delle soluzioni di viaggio ferroviarie esistenti e di poter procedere all'eventuale acquisto, a seguito del reindirizzamento sul sito internet di Trenitalia;
- C) concordare con Trenitalia tutti i materiali, le creatività, la documentazione tecnica e le indicazioni utili allo scopo di cui al precedente punto B) e che saranno fornite, di volta in volta, da Trenitalia medesima.

Al fine di consentire al MiTur di adempiere alle attività di cui al precedente punto B), Trenitalia – a seguito della sottoscrizione tra le Parti dell'accordo di riservatezza e non divulgazione citato in premesse – ha consentito al MiTur di avviare l'integrazione del proprio sistema con la maschera di ricerca che consente la comunicazione con il motore orario Trenitalia, fornendo a quest'ultimo, nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali, le credenziali nominative e non trasferibili di accesso telematico al proprio motore orario, unitamente ad eventuale documentazione e ulteriori informazioni necessarie alla corretta esecuzione della Convenzione. Il MiTur, pertanto, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, provvederà ad effettuare gli opportuni sviluppi al fine di integrare la maschera di ricerca che consente la comunicazione con il motore orario Trenitalia sul sito www.italia.it e, al riguardo, ne garantisce la piena e completa efficienza ed efficacia, salva l'indisponibilità del portale TDH del MiTur.

Eventuali comunicazioni pubblicitarie per la promozione al pubblico dell'iniziativa di cui alla presente Convenzione dovranno essere concordate tra le Parti per iscritto.

Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, è fatto divieto al MiTur di concedere a terzi – o anche soltanto proporre – l'utilizzo, a qualsivoglia titolo, della maschera di ricerca al di fuori di quanto oggetto della presente Convenzione, nonché di autorizzare terzi ad inserire la maschera di ricerca su siti web di partner terzi.

In caso di violazione da parte del MIT di quanto riportato al comma precedente, e/o in caso di violazione di qualsivoglia altra prescrizione di cui alla presente Convenzione, Trenitalia si riserva la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, i collegamenti telematici tra il proprio sito internet e la maschera di ricerca, fermo restando ogni altro diritto e/o rimedio previsto dalla presente Convenzione nonché dalla legge, ivi compreso quanto disposto dall'art. 12.

Articolo 3 **(Modalità tecniche)**

Al fine di consentire l'adempimento da parte del MiTur rispetto a tutto quanto stabilito dal precedente art. 2, Trenitalia fornirà al MiTur un link/url di collegamento al sito internet di Trenitalia co-brandizzato o neutro - realizzato da Trenitalia e che sarà integrato dal MiTur all'interno del sito internet www.italia.it. Resta inteso che il MiTur potrà utilizzare anche eventuali ed ulteriori modalità che dovranno essere preventivamente condivise con Trenitalia e da quest'ultima autorizzate per iscritto.

Trenitalia si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e in tutto o in parte, il proprio sistema di vendita ed il proprio sistema contabile in relazione alle eventuali evoluzioni tecnologiche. In tale caso, affinché il MiTur esegua gli interventi necessari all'adeguamento rispetto alle citate evoluzioni tecnologiche, Trenitalia comunicherà,

con congruo preavviso al MiTur, i nuovi requisiti tecnici ed i metodi di accesso al motore orario con le relative misure di sicurezza. Il MiTur procederà all'esecuzione dei nuovi sviluppi sul sito internet www.italia.it che si rendano ragionevolmente esigibili anche in riferimento alle proprie dotazioni tecnologiche, a quanto previsto nelle Linee Guida Ecosistema TDH, adottate con Decreto n. 52/2023 ed alle finalità liberali della presente Convenzione, prima del rilascio in esercizio del nuovo sistema da parte di Trenitalia.

Resta fermo che l'acquisto dei prodotti e servizi da parte dei Visitatori avverrà direttamente sul sito www.trenitalia.com tramite la visualizzazione della finestra d'acquisto mediante link /url visualizzato sotto forma di banner/widget inserito sul sito internet www.italia.it, con reindirizzamento diretto al sito internet di Trenitalia.

La modalità come sopra descritta consentirà ai Visitatori di procedere ad un eventuale acquisto dei prodotti e servizi presenti sul sito internet di Trenitalia, assicurando loro la possibilità di effettuare una consultazione delle soluzioni di viaggio mediante la maschera di ricerca integrata sul sito www.italia.it.

Le Parti si danno atto che il banner brandizzato Trenitalia o il widget neutro ed i relativi link/url, saranno predisposti da quest'ultima, secondo proprie specifiche tecniche e saranno della stessa Trenitalia mantenuti e sviluppati a propria cura e spese.

Fermo quanto sopra, Trenitalia si impegna a garantire il corretto funzionamento del link/url ed il MiTur si impegna alla corretta implementazione apponendo il link/url e/o eventuale banner sul proprio sito web (i.e. il portale TDH) a propria cura, spese e responsabilità.

Resta inteso che in caso di guasto e/o malfunzionamento della maschera di ricerca che consente la comunicazione con il motore orario Trenitalia, il MiTur dovrà darne comunicazione a Trenitalia all'indirizzo XXXXXXXXXX entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'evento, fermo restando che il MiTur non risponderà né nei confronti di Trenitalia, né dei Visitatori e/o di terzi di eventuali situazioni di indisponibilità dei servizi in ambito TDH.

Articolo 4

(Corrispettivi, fatturazione, modalità di pagamento e clausola fiscale)

Il MiTur dichiara che la presente Convenzione rientra nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e che il MiTur non riveste in alcun caso il ruolo di operatore economico e/o intermediario, operando esclusivamente per finalità di pubblico interesse.

Le Parti stabiliscono pertanto che la presente Convenzione non genera alcuna remunerazione per le medesime. Ciascuna delle Parti sosterrà a suo carico gli eventuali costi necessari per dare esecuzione alla Convenzione.

Articolo 5

(Durata e recesso)

La presente Convenzione avrà decorrenza dalla sua sottoscrizione per la durata di trentasei (36) mesi, senza possibilità di tacito rinnovo.

Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, dalla presente Convenzione, dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata a/r o con P.E.C. con un preavviso di giorni 30 (trenta).

Articolo 6

(Comunicazioni pubblicitarie – Responsabilità per i contenuti, manleva)

Tutte le comunicazioni pubblicitarie/promozionali prodotte e/o diffuse con qualsiasi mezzo dal MiTur, relativamente ai prodotti e ai servizi di Trenitalia dovranno essere preventivamente approvate da Trenitalia.

Ciascuna Parte terrà indenne l'altra da ogni responsabilità per danni e spese che dovessero derivare in occasione di qualsivoglia contestazione, ivi incluse quelle provenienti dalle associazioni, anche a tutela dei consumatori o da Autorità Pubbliche, relativamente a carenza o inesattezza di informazioni pubblicitarie effettuate dalla predetta Parte.

Articolo 7 (Garanzie ed indennizzo)

Ciascuna Parte dichiara e garantisce di avere tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale ad essa occorrenti al fine di dare esecuzione alla presente Convenzione ed in particolare connessi, rispettivamente, al portale TDH e al sito di Trenitalia e si impegna a tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno o contestazione derivante dalla violazione di un qualsiasi diritto di proprietà industriale o intellettuale nella titolarità dei terzi.

Il MiTur si impegna a ad attenersi alle direttive di Trenitalia per l'apposizione del banner.

Articolo 8 (Responsabilità)

Ai Visitatori - prima dell'acquisto del titolo di viaggio Trenitalia - viene comunicato, a cura del MiTur, che il processo di prenotazione, stipula del contratto di trasporto e pagamento, vengono effettuati direttamente sulla piattaforma di Trenitalia. Pertanto, qualsiasi aspetto legato alla successiva gestione della prenotazione, tra cui a titolo meramente esemplificativo, ogni eventuale modifica o annullamento della stessa, e l'acquisto stesso dei biglietti, avviene sul portale di Trenitalia, facendo affidamento su servizi soluzioni, strumenti e funzionalità nella disponibilità di Trenitalia. Il MiTur non rivestirà, in alcun caso, il ruolo di venditore e/o intermediario e in alcun modo sarà responsabile della transazione economica avvenuta.

Articolo 9 (Divieto di esclusiva)

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione non conferisce loro alcun diritto di esclusiva. Entrambe le Parti, pertanto, sono libere di concludere accordi analoghi con altri soggetti.

Articolo 10 (Clausola di riservatezza)

Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione riguardante le condizioni e i termini della presente Convenzione.

In particolare, ciascuna Parte si impegna a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, le informazioni relative a fatti, atti e programmi dell'altra Parte che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione della Convenzione stessa.

È fatto divieto al MiTur di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù della presente Convenzione, i cui diritti sono riservati esclusivamente a Trenitalia.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 11 (Clausola risolutiva espressa)

Ciascuna Parte ha diritto di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora l'altra non adempia agli obblighi previsti agli artt. 2, 3, 6, 10, 12, 13 e 16.

La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà di ciascuna delle Parti di promuovere un'ulteriore azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Articolo 12 (Clausola di integrità)

Le Parti si impegnano a gestire i rapporti derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Trenitalia ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane.

Il MiTur dichiara e garantisce:

- (a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ("Codice Etico"), pubblicato all'indirizzo internet <http://www.trenitalia.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica Compliance e integrità", che può essere scaricato e stampato *on-line* o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- (b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica, compliance e integrità", sottosezione "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" che può essere scaricato e stampato *on-line* o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- (c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, disponibile all'indirizzo internet <http://www.trenitalia.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica Compliance e integrità", che può essere scaricato e stampato *on-line* o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

La violazione di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di FS e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 11 (Clausola risolutiva espressa).

Il MiTur prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet <https://www.segnalazione-whistleblowing.trenitalia.it/#>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <http://www.trenitalia.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica Compliance e integrità", sottosezione "La gestione delle segnalazioni".

Articolo 13 **(Trasparenza dei prezzi)**

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiarano di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione della Convenzione;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione, rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese da una delle Parti ai sensi del comma precedente ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti nel presente articolo 14 per tutta la durata della presente Convenzione, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile per fatto e colpa della Parte la cui dichiarazione risulterà non veritiera o che avrà dato luogo all'inadempimento che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 **(Trattamento dei dati personali)**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione della Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Trenitalia S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.trenitalia.com e dal MiTur mediante pubblicazione nel sito www.italia.it nella sezione "Privacy Policy".

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Articolo 15 bis

(Trattamento dei dati personali per le attività previste dalla Convenzione – Titolari Autonomi)

L'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Trenitalia S.p.A. e del MiTur che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione del Contratto alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 15

(Comunicazioni e referenti della Convenzione)

Le comunicazioni riguardanti la presente Convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

Per Trenitalia:

Maria Paola De Rosa

mpderosa@cert.trenitalia.it

Responsabile Vendita Trade & Charter AV

Per il MiTur:

dott.ssa Benedetta Rizzo e il Dott. Edoardo Merz,

email: supportTDH@ministeroturismo.gov.it

dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it

Ciascuna delle Parti si impegna ad informare tempestivamente l'altra Parte in forma scritta di ogni variazione dei sopra indicati dati.

Articolo 16

(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

Ciascuna Parte si impegna, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione e durante l'esecuzione della stessa, ad assicurare e garantire sistemi e misure di protezione, anche organizzative, adeguati al rischio, secondo gli standard in materia di data & cyber security.

Pertanto, ciascuna parte si impegna al rispetto dei principi in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici in linea con la normativa di settore e garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l'oggetto della Convenzione.

A tal fine, ciascuna parte si obbliga a:

1. Nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. Garantire che lo sviluppo dei sistemi e del software oggetto della presente Convenzione, sia eseguito nel rispetto delle: Linee Guida per lo sviluppo sicuro di codice – AgID, OWASP) vigenti.
3. Garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. Garantire che il personale che amministra e gestisce il sistema per conto del Ministero, sia adeguatamente formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare;
5. Garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software antintrusione);
6. Garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore e che per i sistemi SaaS sia previsto aggiornamento costante da parte del "vendor".

Le Parti si impegnano infine, a segnalare eventuali casi accertati di violazioni e/o incidenti di sicurezza cibernetica. Di seguito i riferimenti della struttura di cyber security del Gruppo raggiungibile all'indirizzo e-mail  o al numero  - .

Articolo 17

(Elezione di domicilio)

A tutti gli effetti amministrativi, legali e fiscali:

- Trenitalia, la cui sede legale è sita in Piazza della Croce Rossa n. 1, 00161 Roma, dichiara che la propria sede operativa ai fini della presente Convenzione è sita al medesimo indirizzo;
- Ministero del Turismo la cui sede legale è sita in Via di Villa Ada 55, 00199, Roma, dichiara che la propria sede operativa ai fini della presente Convenzione è sita al medesimo indirizzo.

Resta inteso che, ove nel corso della durata della presente Convenzione, vi fossero delle modifiche ai predetti domicili, la Parte interessata si impegna ad informarne tempestivamente l'altra Parte.

Articolo 18

(Controversie, Foro competente, diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie relative alla esistenza, validità, interpretazione, applicazione della presente Convenzione saranno deferite, ogni altro foro escluso, alla competenza del Foro di Roma. La presente Convenzione è regolata dal diritto italiano.

Distinti saluti.

Il MiTur

Segretario Generale

Dott.ssa Barbara Casagrande

(f.to digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma Elettronica Qualificata)